Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – ODV
ASSEMBLEA NAZIONALE

Delibera n. 2 del 14 ottobre 2023

Oggetto: approvazione delle modifiche allo Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana

L'anno duemilaventitré, il giorno quattordici del mese di ottobre, l'Assemblea Nazionale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, regolarmente convocata e costituita

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e ss.mm.ii., recante "riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

VISTO il verbale di proclamazione delle elezioni per il rinnovo degli organi statutari del Comitato Nazionale della Croce Rossa Italiana dell'Ufficio Elettorale Nazionale del 21 aprile 2023 prot. n. 2023/11163/CN/I;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" e, in particolare, l'art. 48, comma 2, nonché l'art. 101, comma 2, secondo periodo, in forza del quale le organizzazioni di volontariato, entro il 31 dicembre 2023, *possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria*;

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 15 settembre 2020, recante "definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore";

VISTO il vigente Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana – ODV a rogito Notaio Mariangela Pasquini, repertorio n. 3984, raccolta n. 2597, depositato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 5 in data 01/06/2022, al numero 6963, serie 1T e, in particolare, l'art. 32.3, lettera d), in forza del quale l'Assemblea Nazionale *delibera le modifiche statutarie a maggioranza di due terzi dei componenti*;

VISTO il vigente Regolamento delle Assemblee e dei Consigli Direttivi;

RICHIAMATA la convocazione dell'Assemblea Nazionale, giusta nota prot. n. 2023/24764/CN/I del 15/09/2023, effettuata norma dell'articolo 32 dello Statuto e dell'articolo 52, comma 4, del citato Regolamento;

PREMESSO che la Consulta Nazionale ha espresso parere favorevole alle proposte di modifica allo Statuto elaborate dal Consiglio Direttivo Nazionale e dai competenti uffici del Segretariato Generale;

RILEVATA la necessità di apportare modifiche allo Statuto con riferimento, *ex multis*, alle attività di interesse generale esercitate dall'Associazione, ai Soci della CRI, alla materia disciplinare, agli organi statutari dei Comitati ad ogni livello ed al commissariamento;

DATO ATTO degli esiti delle votazioni avvenute con modalità elettroniche, dettagliatamente riportati in apposito verbale non contestuale redatto dalla dott.ssa Mariangela Pasquini, Notaio in Roma, repertorio n. 5219, raccolta n. 3496, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 5 in data 02/11/2023 al n. 10423 serie 1T;

SENTITA la relazione del Presidente Nazionale;

SU PROPOSTA del Consiglio Direttivo Nazionale;

con la maggioranza qualificata statutariamente prevista;

DELIBERA

per le ragioni espresse in premessa,

1. di approvare le modifiche allo Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, come da **prospetto riepilogativo** che al presente atto si allega sotto la lettera "**A**" per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di prendere atto della versione dello **Statuto d'ora in avanti vigente**, così come modificato dalla presente deliberazione, che al presente atto si allega sotto la lettera "**B**" per formarne parte integrante e sostanziale;

3. di dare mandato al Consiglio Direttivo Nazionale ed al Segretario Generale, ciascuno secondo le proprie competenze, di curare ogni adempimento connesso, conseguente e derivante;

4. di trasmettere copia della presente deliberazione al Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo, al Consiglio Direttivo Nazionale, al Collegio dei Revisore dei conti, ai Comitati Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, ai Comitati CRI e, per quanto di sua competenza, al Segretario Generale;

5. di disporre, entro il quindicesimo giorno successivo alla sua adozione e per almeno cinque anni, la pubblicazione della presente delibera in apposita sezione del sito *internet* istituzionale dell'Associazione, ai sensi del vigente Regolamento sulla trasparenza e sui controlli.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Cecilia Crescioli

Il Presidente Nazionale
Avv. Rosario Maria Gianluca Valastro

Allegato "B"

Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

STATUTO

ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
- ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Associazione della Croce Rossa Italiana – ODV
Iscrizione Registro Unico Nazionale del Terzo Settore rep. n. 64351
Sede legale: Via Bernardino Ramazzini, 31 – 00151 Roma (RM)
C.F. / P.IVA 13669721006

INDICE

1. COSTITUZIONE E PRINCIPI FONDAMENTALI 4
2. STATUS GIURIDICO 4
3. RELAZIONI CON LE ALTRE COMPONENTI DEL MOVIMENTO 5
4. EMBLEMA 5
5. CELEBRAZIONI 6
TITOLO II - OBIETTIVI GENERALI E COMPITI SPECIFICI 7
6. OBIETTIVI GENERALI 7
7. COMPITI DI INTERESSE PUBBLICO 8
8. ATTIVITÀ AUSILIARIE DELLE FORZE ARMATE 9
9. ACCORDI, OBBLIGAZIONI, ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE E ATTIVITÀ DIVERSE 10
TITOLO III – SOCI 12
10. ADESIONE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA 12
11. SOCI 12
11-*bis* ALBO DEI SOSTENITORI E DEI BENEMERITI 12
12. ORGANISMI VOLONTARISTICI AUSILIARI DELLE FORZE ARMATE 13
13. GIOVANI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA 14
14. DIRITTI DEI SOCI 15
15. FORMAZIONE 16
16. DOVERI DEI SOCI 16
17. PERDITA DELLO STATUS DI SOCIO 17
18. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 17
19. RICONOSCIMENTI 18
TITOLO IV – ORDINAMENTO 19
20. PRINCIPI GENERALI 19
21. COMITATI 19
22. L'ASSEMBLEA DEI SOCI 21
23. CONSIGLIO DIRETTIVO 22
24. PRESIDENTE 23
25. LOCALITÀ OVE SONO PRESENTI MINORANZE LINGUISTICHE 23
26. COMITATI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 23
27. L'ASSEMBLEA REGIONALE 25
28. CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE 25
29. PRESIDENTE REGIONALE 26
30. ORDINAMENTO DEI COMITATI COSTITUITI NELLA CAPITALE D'ITALIA 27
31. COMITATO NAZIONALE 27
32. L'ASSEMBLEA NAZIONALE 28
33. CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE 28
34. PRESIDENTE NAZIONALE 29
35. CONSULTA NAZIONALE 30
35-*bis* COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 30
36. SEGRETARIO GENERALE 31
37. POTERE SOSTITUTIVO 31
38. COMMISSARIAMENTO 31
39. INCOMPATIBILITÀ 32
40. PERSONALE DIPENDENTE 34

41. PATRIMONIO ED ENTRATE 34
42. ORDINAMENTO CONTABILE E FINANZIARIO 35
TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI 36
43. ADOZIONE E MODIFICHE 36
44. **NORME TRANSTORIE** 36
45. NORME DI RINVIO 37

TITOLO III – SOCI

10. ADESIONE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA

10.1. Tutti, senza alcuna distinzione, possono aderire alla Croce Rossa Italiana.

10.2. L'adesione ai Principi Fondamentali è condizione per l'iscrizione alla Croce Rossa Italiana.

11. SOCI

11.1. I soci della Croce Rossa Italiana, attraverso un sistema di rappresentanza, ne determinano la politica, la strategia, gli obiettivi e gli organi di governo. Tramite i suoi membri, la Croce Rossa Italiana individua i bisogni e fornisce assistenza in maniera imparziale.

11.2. Abrogato.

11.3. All'atto della loro iscrizione alla Croce Rossa Italiana, tutti i soci manifestano formale adesione ai Principi Fondamentali e sottoscrivono il codice etico.

11.4. I Soci della Croce Rossa Italiana, di seguito anche "Soci Volontari", sono persone fisiche che svolgono in maniera regolare e continuativa un'attività di volontariato per la Croce Rossa Italiana e ne eleggono gli organi statutariamente previsti. Essi entrano a far parte dell'Associazione a seguito della frequenza di un corso di formazione organizzato in sede locale nel rispetto della normativa nazionale, che stabilisce altresì l'ammontare della quota associativa annuale; essi si considerano di diritto volontari ai sensi e per gli effetti degli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Un regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale, disciplina l'organizzazione, le attività, la formazione e l'ordinamento dei volontari.

11.5. *Abrogato.*

11.6. *Abrogato.*

11.7. *Abrogato.*

11.8. L'Associazione della Croce Rossa Italiana si avvale di un libro soci in formato digitale. Il libro soci è ripartito per ciascun Comitato CRI e il relativo Presidente è responsabile ai sensi della normativa vigente del suo costante aggiornamento. Al Comitato Regionale o di Provincia Autonoma territorialmente competente sono demandate le funzioni di verifica, monitoraggio e controllo. Tale libro ha valenza di registro ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Per la tenuta dello stesso, ivi inclusi i contenuti minimi e le modalità di caricamento dei dati e delle informazioni, si osservano le prescrizioni contenute nel d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e nella normativa attuativa.

11.9. Il libro soci dei Comitati delle Province Autonome di Trento e Bolzano deve intendersi costituito da tutti i soci dei Comitati C.R.I. afferenti, comprensivo anche del registro dei volontari di cui all'art. 17, comma 1 d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

11-bis ALBO DEI SOSTENITORI E DEI BENEMERITI

11-bis.1 Presso il Comitato Nazionale sono istituiti l'Albo dei Sostenitori e l'Albo dei Benemeriti della Croce Rossa Italiana Il primo Albo è composto dalle sezioni "persone fisiche", "persone giuridiche" e "Comuni e istituzioni scolastiche"; il secondo Albo è composto dalle sezioni "persone fisiche" e "persone giuridiche".

11-bis.2 I Sostenitori sono persone fisiche o giuridiche che versano un contributo economico a sostegno dell'azione associativa; essi vengono iscritti al relativo Albo previo versamento del contributo stabilito a livello nazionale. I Comuni e le istituzioni scolastiche possono essere iscritti nell'apposita sezione dell'Albo ove sottoscrivano con

i Comitati protocolli d'intesa, convenzioni ovvero, più in generale, stringano accordi di collaborazione per il perseguimento delle finalità statutarie dell'Associazione.

11-bis.3 I Benemeriti sono persone fisiche o giuridiche che si distinguono per donazioni rilevanti ripetute nel tempo oppure per ingenti donazioni una tantum che contribuiscono in maniera determinante al sostentamento dell'Associazione.

11-bis.4 I Comitati sono competenti ad iscrivere nell'apposito Albo i Sostenitori della Croce Rossa Italiana, mentre il Consiglio Direttivo Nazionale è competente a designare ed iscrivere negli appositi Albi i Sostenitori ed i Benemeriti della Croce Rossa Italiana. Un apposito regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale, disciplina le modalità di iscrizione e di funzionamento degli Albi.

11-bis.5 Dalle predette iscrizioni non deriva alcun tipo di diritto o dovere sociale, né alcun tipo di potere di gestione o di rappresentanza, costituendo le stesse un mero titolo onorifico a carattere non obbligatorio.

12. ORGANISMI VOLONTARISTICI AUSILIARI DELLE FORZE ARMATE

12.1. Si considerano di diritto Soci della Croce Rossa Italiana, ai sensi del precedente articolo 11, gli appartenenti ai seguenti organismi volontaristici della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze Armate, purché abbiano frequentato un corso di formazione organizzato in sede locale nel rispetto della normativa nazionale e siano in regola con il versamento delle quote associative:

a. Corpo militare volontario della C.R.I.;
b. Corpo delle Infermiere Volontarie della C.R.I.

12.2. I Corpi Ausiliari dipendono direttamente dal Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana. Ad essi si applicano le norme previste dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e dal D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, come vigenti nonché, e per quanto non previsto dalla legge, le norme di cui al precedente articolo 11.3.

12.3. I rappresentanti del Corpo militare volontario C.R.I. e le Ispettrici II.VV. sono tenuti ad improntare i rapporti con il Presidente del corrispettivo livello territoriale con leale collaborazione e preventiva informazione di ogni attività. I Presidenti di ciascun livello territoriale sono tenuti a rispettare le prerogative dei Corpi Ausiliari, in accordo con le disposizioni di legge vigenti. Fatto salvo quanto specificamente previsto dalla legge, i rappresentanti del Corpo militare volontario C.R.I. e le Ispettrici II.VV. devono seguire le direttive del Comitato C.R.I. di appartenenza, concordando con il rispettivo Presidente le modalità di impiego delle risorse dei Corpi, in tutte le attività non ausiliarie delle Forze Armate. Essi trasmettono al Presidente periodica relazione relativa alle attività svolte ed al personale in servizio.

12.4. A tutti i livelli territoriali i rappresentanti del Corpo militare volontario C.R.I. e le Ispettrici II.VV., ove costituiti, intervengono ai lavori dei Consigli Direttivi secondo le modalità di cui agli articoli 273 e 993 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90.

12.5. L'ispettore nazionale del Corpo militare volontario della C.R.I. è prescelto fra i colonnelli in servizio provenienti dal medesimo corpo ed è nominato, con il contestuale conferimento del grado di maggiore generale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, su designazione del Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana.

12.6. L'ispettrice nazionale del Corpo delle Infermiere Volontarie C.R.I. è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa e del Ministro della salute, nell'ambito di una terna di nomi, indicata dal Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana. L'Ispettrice è scelta tra le Infermiere Volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando. Dura in

carica quattro anni ed è confermabile per non più di una volta consecutivamente. Il Presidente Nazionale individua la terna dei nomi delle candidate con atto motivato, tenendo conto sia delle indicazioni delle vice ispettrici nazionali e della segretaria generale dell'ispettorato sia di ogni altro elemento utile ai fini della individuazione e valutazione delle candidature.

12.7. A norma dell'articolo 97 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i Corpi Ausiliari celebrano il 25 giugno quale ricorrenza della concessione della bandiera nazionale.

13. GIOVANI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

13.1. La Croce Rossa Italiana riconosce il ruolo dei Giovani, ovvero dei Soci volontari di età compresa fra i quattordici ed i trentuno anni, quali agenti di cambiamento, innovatori, ambasciatori interculturali, facilitatori alla pari, mobilitatori delle comunità e sostenitori dei vulnerabili.

13.2. La Croce Rossa Italiana riconosce che i Giovani si caratterizzano per essere il presente dell'Associazione, prima ancora che il futuro, e sono attivi nel costruire e sostenere comunità che si basano sul rispetto e sulla solidarietà. A tal fine, la Croce Rossa Italiana:

a. riconosce la necessità di attrarre e coinvolgere, tramite il confronto tra pari, un sempre maggior numero di giovani;
b. si impegna a promuovere lo sviluppo dei giovani tramite la formazione, sia all'interno che all'esterno dell'Associazione, a dotare i giovani volontari di adeguati strumenti ed a metterli in condizione di avere un ruolo attivo nella pianificazione, nella conduzione e nella partecipazione, tanto nelle attività volontaristiche quanto nel governo dell'Associazione. Il Comitato Nazionale stanzia un apposito fondo per lo scopo;
c. garantisce l'autodeterminazione dei giovani nella scelta della strategia della Croce Rossa Italiana in ambito giovanile nonché nella scelta, democratica e partecipata, dei propri rappresentanti in seno ai Consigli Direttivi. A tal fine, il Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta dei Giovani della Croce Rossa Italiana, approva un documento che traccia la strategia, le idee, le azioni e le peculiarità formative della gioventù, nonché un regolamento che disciplina gli organi rappresentativi dei Giovani a tutti i livelli e le rispettive Consulte, quali luoghi di confronto, aggregazione e definizione delle iniziative con e per i giovani.

13.3. Ai Giovani della Croce Rossa Italiana si applicano immediatamente, e senza necessità di apposito recepimento, le indicazioni della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa costituenti la "Politica della Gioventù".

13.4. I Giovani della Croce Rossa Italiana svolgono attività, anche di confronto, assieme ai Giovani delle altre Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e sono parte attiva delle reti sovranazionali della Gioventù del Movimento Internazionale.

13.5. I Giovani della Croce Rossa Italiana, nel rispetto del principio di Neutralità, prendono parte al Consiglio Nazionale dei Giovani, di cui sono membri, nonché agli organi di coordinamento ed alle piattaforme di rappresentanza giovanile a livello nazionale e territoriale.

13.6. L'azione dei giovani è pienamente integrata all'interno dei Comitati C.R.I. Ad ogni livello le attività di promozione e sviluppo della gioventù e della cittadinanza attiva sono approvate dai Consigli Direttivi dei Comitati C.R.I. e rientrano nella relativa programmazione.

14. DIRITTI DEI SOCI

14.1. Ciascun Socio della Croce Rossa Italiana nell'esercizio delle sue funzioni ha diritto:

a. ad essere identificato come Socio della Croce Rossa Italiana. A tal fine, egli riceve apposito tesserino, la cui foggia è stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale;
b. ad essere disciplinato da regole chiare, comprensibili e facilmente reperibili;
c. ad esprimere in ogni circostanza il proprio pensiero attraverso comunicazioni scritte o verbali in via gerarchica.

14.2. I Soci volontari, inoltre, hanno diritto:

a. ad usufruire di locali idonei, nonché di mezzi e materiali messi a disposizione dall'Associazione;
b. se in servizio, ad usufruire di idonee uniformi la cui foggia, unitamente a quella dei distintivi, è disciplinata con provvedimento del Consiglio Direttivo Nazionale, fatto salvo quanto previsto dalla legge per i Corpi Ausiliari;
c. ad ottenere l'anticipo oppure il rimborso delle somme spese, in relazione a missioni preventivamente approvate dal Comitato di appartenenza, nonché ottenere il rimborso delle spese di vitto effettuate durante le ore di servizio e documentate, nel rispetto della legge e dei regolamenti vigenti;
d. a trasferirsi, con le formalità previste dal regolamento di cui al precedente articolo 11.4, ad altro Comitato e con l'automatico riconoscimento di anzianità, titoli e qualifiche. Sono fatte salve le norme dettate dalla legge per i Corpi Ausiliari;
e. ad un'assicurazione che copra la responsabilità civile verso terzi ed i rischi di malattie ed infortuni contratti durante il servizio per l'Associazione, nonché – ove l'Assemblea del Comitato C.R.I. lo deliberi – ad un'assicurazione che copra la responsabilità civile, i danni patrimoniali e la tutela legale, relativamente alle attività svolte in qualità di Presidente o membro di Consiglio Direttivo;
f. a periodico accertamento sanitario, in funzione delle attività svolte, a cura e con oneri a carico del Comitato di appartenenza, secondo quanto previsto da un apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale, nel rispetto dalla normativa vigente;
g. ad essere formati e preparati in relazione alle attività da svolgere ed a prendere parte agli eventi formativi organizzati a tutti i livelli, così da assicurare professionalità a qualsiasi tipo di servizio reso all'interno ed all'esterno. Ogni volontario C.R.I. ha il diritto di prendere parte ai corsi di formazione e di specializzazione organizzati, in ragione del suo impegno nell'attività e della disponibilità a seguire, al termine dell'evento, le iniziative ed i progetti attivi nel proprio Comitato C.R.I., nonché nel rispetto delle proprie inclinazioni personali. I Comitati C.R.I. hanno l'obbligo di porre in essere quanto necessario per assicurare l'esercizio di tale diritto;
h. ad essere informati periodicamente dell'andamento delle attività e delle iniziative avviate, nonché ad esaminare i libri sociali secondo le modalità definite da apposito regolamento;
i. a partecipare, con voto personale, libero, uguale e segreto all'elezione dei membri degli organi statutari dell'Associazione.

14.3. I Soci volontari:

a. sono titolari di elettorato attivo se iscritti da almeno tre mesi ed in regola con i versamenti della quota associativa annuale;
b. sono titolari di elettorato passivo se iscritti da almeno tre mesi, maggiorenni ed in regola con i versamenti della quota associativa annuale.

14.4. Gli appartenenti al Corpo militare volontario della C.R.I. acquisiscono i diritti di

elettorato attivo e passivo conformemente al comma precedente ed esclusivamente se svolgono servizio in maniera regolare, continuativa e gratuita; tale ultimo requisito è certificato dal competente Centro di Mobilitazione. In nessun caso hanno diritto all'elettorato passivo i dipendenti appartenenti al Corpo Militare.

14.5. Le Infermiere Volontarie della C.R.I. acquisiscono i diritti di elettorato attivo e passivo al momento dell'ottenimento della matricola, purché in regola con i versamenti della quota associativa annuale.

14.6. Il percepimento di emolumenti a qualsiasi titolo da parte della Croce Rossa Italiana comporta, per l'intera durata del rapporto oneroso, la sospensione dei diritti elettorali.

14.7. L'eventuale elezione ad una carica di un Socio non in possesso dei requisiti richiesti è nulla.

15. FORMAZIONE

15.1. L'azione dei Soci C.R.I. presuppone un intervento formativo, volto ad assicurare professionalità a qualsiasi tipo di servizio reso all'interno ed all'esterno. La formazione è strumentale alla crescita qualitativa del servizio reso, alla maturazione del Volontario ed allo sviluppo dell'Associazione.

15.2. La Croce Rossa Italiana organizza corsi di formazione e di specializzazione sulle attività, caratterizzati da qualità, professionalità e funzionalità alle iniziative ed ai progetti organizzati ai vari livelli. Può, a tal fine, istituire Centri di formazione regionali o interregionali o delle Province Autonome di Trento e Bolzano, ponendoli in rete con la Scuola nazionale. Il relativo regolamento è approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale della C.R.I.

16. DOVERI DEI SOCI

16.1. Ciascun Socio della Croce Rossa Italiana deve mantenere un comportamento corretto e degno dell'Associazione cui appartiene. In particolare, è tenuto a:

a. osservare i Principi Fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, rispettarne gli emblemi e prevenirne gli abusi;
b. osservare lealmente e diligentemente lo Statuto, il codice etico, i regolamenti, le altre norme vigenti;
c. improntare il suo comportamento a serietà ed impegno, in osservanza alle disposizioni emanate dagli Organi direttivi centrali e territoriali dell'Associazione
d. non coinvolgere la Croce Rossa Italiana in attività di propaganda promossa o organizzata da movimenti politici o associazioni di chiara ispirazione politica;
e. seguire in ogni occasione, sia all'interno della Croce Rossa Italiana che nei contatti esterni, la via gerarchica quale determinata dallo Statuto e dai Regolamenti;
f. tenere un comportamento responsabile ad ogni livello e nell'utilizzo di ogni strumento di comunicazione esterna, avendo cura di specificare che le proprie opinioni non coinvolgono l'intera Associazione, tutelare la riservatezza di tutti i soggetti destinatari delle attività, evitare di associare l'uniforme e l'emblema a discussioni di carattere politico, religioso o filosofico
g. versare annualmente la quota associativa entro i termini stabiliti, fatti salvi i Soci impiegati nel Comitato di appartenenza quali operatori volontari del servizio civile universale, ai sensi del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, per i quali il termine per il versamento della quota associativa è differito sino al trentesimo giorno successivo al termine dell'impiego.

16.2. I Soci volontari, inoltre, sono tenuti a:

a. usare nei rapporti con i terzi cortesia, comprensione, fermezza ed onestà, nonché

TITOLO IV – ORDINAMENTO

20. PRINCIPI GENERALI

20.1. L'ordinamento della Croce Rossa Italiana si ispira ai principi di sussidiarietà, di democrazia ed elettività delle cariche associative, di separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo e le funzioni operative di autonomia degli organi territoriali, nonché ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

20.2. La struttura organizzativa deve facilitare i Soci al perseguimento degli obiettivi statutari dell'Associazione.

20.3. La Croce Rossa Italiana si articola nei seguenti organi territoriali:

a. un'organizzazione locale, che agisce sul territorio, articolata in Comitati con autonoma personalità giuridica;
b. un'organizzazione regionale articolata in Comitati Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, che coordina e controlla, mediante specifiche attribuzioni, l'attività dei Comitati della regione che operano nella regione, nel rispetto dell'autonomia di ciascun Comitato;
c. un'organizzazione nazionale, che stabilisce la strategia dell'Associazione ed approva le normative generali, denominata Comitato Nazionale.

20.4. Il funzionamento degli organi sociali dei Comitati della Croce Rossa Italiana, ad ogni livello istituiti, è disciplinato da un apposito regolamento, ove sono indicate le modalità di esercizio delle relative funzioni. Ai sensi dell'articolo 24, comma 4, d.lgs. n. 117/2017, le adunanze ovvero le sedute di tali organi possono svolgersi anche in videoconferenza, secondo le modalità e i requisiti definiti dal testo regolamentare.

21. COMITATI

21.1. I Comitati della Croce Rossa Italiana sono il nucleo essenziale dell'Associazione e consentono all'Associazione medesima di estendere le sue attività statutarie a tutto il territorio nazionale. Essi, quale base associativa e nel rispetto del Principio di Unità, perseguono le finalità della Croce Rossa Italiana in coerenza con le disposizioni di legge e del presente Statuto e nell'osservanza delle direttive e sotto il coordinamento e la vigilanza dei Comitati Regionali.

21.2. Ai Comitati afferiscono i Soci della Croce Rossa Italiana.

21.3. I Comitati sono costituiti in un ambito territoriale omogeneo, di norma pari a quello di un Comune, di una o più municipalità di un'Area Metropolitana o di più Comuni di modeste dimensioni ed uniti tra loro per legami associativi, geografici o storici. Nella costituzione dei Comitati si tiene conto delle esigenze e delle risorse del territorio nonché dell'organizzazione politica dello Stato. I Comitati sono denominati con l'indicazione del territorio in cui sono costituiti.

21.4. I Comitati sono soggetti autonomi e sono dotati di autonomia patrimoniale in quanto reperiscono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività dalle entrate previste dall'art. 33 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, nonché da ogni altra entrata prevista dalla legge.

21.5. I Comitati sono iscritti nella sezione "organizzazioni di volontariato" del registro unico nazionale del Terzo settore, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal d.lgs. 28 settembre 2012, n. 178, il Codice del Terzo settore di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

21.6. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV".

21.7. I Comitati operano con propri organi, autonomia organizzativa, amministrativa,

finanziaria ed operativa.

21.8. I Comitati possono disporre l'approvvigionamento di beni e servizi ed approvano il fabbisogno di personale dipendente in sede locale.

21.9. I Comitati rendono conto del proprio operato ai Soci ed al Comitato Regionale con la predisposizione di un bilancio annuale redatto in conformità alle disposizioni del Codice del Terzo settore ed approvato entro il termine previsto dalla normativa vigente in materia.

21.10. L'istituzione dei Comitati è disposta dal Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta del Comitato Regionale di competenza, sentito il Comitato territorialmente competente, previa verifica della sussistenza dei requisiti concernenti il numero minimo dei soci, la presenza di adeguate risorse economiche, sufficienti a garantire lo svolgimento delle attività. Un Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale, disciplina le fasi del relativo procedimento. Con la medesima procedura, verificata la perdita dei requisiti previsti, è disposto lo scioglimento del Comitato, il trasferimento dei Soci, l'accorpamento del suo territorio ad uno o più Comitati limitrofi, nonché la devoluzione del patrimonio.

21.11. Il Consiglio Direttivo Regionale propone il commissariamento del Comitato in caso di grave irregolarità nella gestione o di impossibilità di funzionamento del Comitato, nonché qualora accerti che ricorrano le ulteriori ipotesi di cui all'art. 38. Può altresì proporre, previa specifica istruttoria, il commissariamento del Comitato nel caso in cui il bilancio annuale del Comitato evidenzi un risultato negativo. Qualora ne ricorrano i presupposti, il Comitato Regionale può, con deliberazione motivata, proporre lo scioglimento di un Comitato.

21.12. I Comitati possono istituire Sedi della Croce Rossa Italiana nei Comuni del territorio di competenza. Le Sedi della Croce Rossa Italiana sono uffici del Comitato che le ha istituite.

21.13. A norma del decreto del Ministro della Salute 16 aprile 2014, nei confronti dei Comitati, con personalità giuridica di diritto privato, non si applicano le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

21.14. I Comitati sono disciplinati dal presente Statuto e da uno Statuto tipo approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale della Croce Rossa Italiana. Nello statuto tipo devono comunque essere previsti:

a. struttura democratica ed organi quali previsti dai successivi articoli 22, 23 e 24;
b. assenza di fini di lucro delle prestazioni fornite dai soci;
c. disciplina soci: criteri di ammissione, con previsione che i soci dei Comitati siano iscritti alla Croce Rossa Italiana, di esclusione, nonché obblighi e diritti dei soci;
d. obbligo dei Comitati a supportare l'associazione nell'espletamento dei compiti di interesse pubblico, previsti dalla legge e dal presente Statuto;
e. ipotesi di eventuale commissariamento da parte del Presidente Nazionale dei Comitati in caso di gravi irregolarità in materia contabile, di rendicontazione, contrattuale, di gestione del personale o di gestione sanitaria; mancato rimborso, nei termini previsti, al Comitato Nazionale degli oneri del personale di cui si avvalgono i Comitati o delle somme anticipate ai suddetti Comitati a qualsiasi titolo, inosservanza delle direttive nazionali in materie strategiche o con riferimento alle funzioni di interesse pubblico, azioni o atti o comportamenti in contrasto con i principi del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa;
f. ipotesi di eventuale scioglimento dei Comitati in caso di impossibilità di risanamento, di riorganizzazione sul territorio o di rimodulazione delle attività, di inosservanza delle disposizioni vigenti in materia contrattuale e di lavoro;

g. obbligo di formazione e di approvazione del budget, del bilancio di previsione, di esercizio da inviare attraverso i Comitati Regionali e i Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano territorialmente competenti, al Comitato Nazionale;
h. possibilità di sottoscrizione di protocolli d'intesa tra i Comitati ed il Comitato Nazionale e/o i Comitati Regionali, finalizzati all'assolvimento di attività istituzionali della Croce Rossa Italiana o di specifici progetti e definizione dell'eventuale corrispettivo;
i. obbligo di stipulare protocolli d'intesa tipo tra i Comitati ed il Comitato Nazionale e/o i Comitati Regionali finalizzati a definire le attività da svolgere a favore dei Corpi Ausiliari per l'assolvimento delle attività di interesse pubblico, ivi incluse le attività di missione sul territorio e quelle concernenti la formazione;
j. possibilità di stipula di convenzioni da parte dei Comitati per l'attuazione dei propri compiti, con pubbliche amministrazioni, regioni, province, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale territorialmente competenti, nonché la partecipazione a gare pubbliche e sottoscrizione dei relativi contratti;
k. possibilità per il Comitato Nazionale e per i Comitati Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano di svolgere funzione di centrale di acquisti per tutti i Comitati, su loro espressa richiesta e previa anticipazione delle relative risorse finanziarie;
l. obbligo dei Comitati di nominare un Organo di Controllo al ricorrere dei presupposti e secondo le modalità di cui all'art. 30 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

21.15. Le eventuali successive proposte di modifica o revisione dello Statuto tipo dei Comitati sono approvate con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.

22. L'ASSEMBLEA DEI SOCI

22.1. L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci volontari iscritti nel Comitato e titolari del diritto di elettorato attivo.

22.2. L'Assemblea dei Soci:
a. elegge il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo, e può sfiduciarli;
b. approva le linee generali di sviluppo dell'attività del Comitato, consistenti nella carta dei servizi, il piano delle attività e delle conseguenti iniziative formative, il bilancio di previsione redatto per il raggiungimento di tali obiettivi, nonché la relazione annuale delle attività ed il bilancio annuale;
c. nomina il revisore dei conti o l'organo esterno di certificazione del bilancio del Comitato e può revocarlo. La relazione del revisore o della società esterna o dello studio esterno di revisione è trasmessa all'Assemblea dei Soci ed al Consiglio Direttivo, nonché al Consiglio Direttivo Regionale;
d. nomina l'organo di controllo al superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e può revocarlo.

22.3. L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno due volte l'anno in via ordinaria e, in via straordinaria, ogniqualvolta il Consiglio Direttivo o un terzo dei Soci volontari ne faccia richiesta. Il Presidente si adopera affinché le convocazioni siano equamente divise nell'anno solare. La convocazione è disposta dal Presidente tramite avviso, contenente l'ordine del giorno, affisso all'albo del Comitato almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. La seduta straordinaria deve tenersi entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta di convocazione. L'avviso di convocazione è inviato anche al Presidente del Comitato C.R.I. sovraordinato.

22.4. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente ed è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno e, in seconda convocazione,

Associazione della Croce Rossa Italiana – ODV
Iscrizione Registro Unico Nazionale del Terzo Settore rep. n. 64351
Sede legale: Via Bernardino Ramazzini, 31 – 00151 Roma (RM)
C.F. / P.IVA 13669721006

qualunque sia il numero dei presenti. In assenza del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente ovvero, in mancanza, dal Consigliere con maggiore anzianità associativa.

22.5. L'Assemblea dei Soci adotta le proprie decisioni a maggioranza dei presenti, salvo nei casi in cui lo Statuto preveda una maggioranza diversa; i Soci che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

22.6. Dell'Assemblea è redatto apposito verbale, sottoscritto da chi la presiede e da un segretario all'uopo nominato, e trasmesso al Presidente del Comitato C.R.I. sovraordinato entro i successivi quindici giorni.

23. CONSIGLIO DIRETTIVO

23.1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, da un Vice Presidente e da tre Consiglieri.

23.2. Il Consiglio Direttivo è eletto dai Soci volontari del Comitato in possesso del diritto di elettorato attivo. Le modalità di elezione sono stabilite all'interno di un regolamento elettorale approvato dall'Assemblea Nazionale, che può prevedere forme di svolgimento telematiche e da remoto, secondo i criteri e i requisiti minimi definiti dalla normativa vigente in materia. Le elezioni si svolgono entro trenta giorni dal termine di approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del mandato, salvo che il Consiglio Direttivo, per qualsiasi motivo, non cessi prima della sua naturale scadenza. In ogni caso, all'interno del Consiglio devono essere ricompresi entrambi i generi ed un rappresentante dei Giovani della Croce Rossa Italiana.

23.3. Il Consiglio Direttivo:

a. delibera in merito ai programmi ed ai piani di attività e indica le priorità e gli obiettivi strategici del Comitato, in coerenza con quanto disposto dall'Assemblea dei Soci;
b. predispone la carta dei servizi, il piano delle attività e delle conseguenti iniziative formative, il bilancio di previsione redatto per il raggiungimento di tali obiettivi, nonché la relazione annuale delle attività ed il bilancio annuale;
c. approva le variazioni di bilancio apportate per raggiungere gli obiettivi approvati dall'Assemblea dei Soci;
d. coordina, anche per il tramite di delegati e referenti di progetto, le attività del Comitato e ne verifica la rispondenza alle esigenze locali ed alla programmazione nazionale e regionale;
e. può cooptare fino a due membri aggiuntivi provenienti dalla società civile e scelti per particolari meriti e capacità professionali. La cooptazione avviene all'unanimità dei componenti del Consiglio. Le personalità cooptate non hanno diritto di voto, decadono con il Consiglio che le ha cooptate ed assumono lo status di Socio sostenitore. Non può essere cooptato chi riveste una carica politica;
f. può nominare un Segretario del Comitato su proposta e indicazione del Presidente, cui affidare i poteri gestionali.

23.4. Alla prima seduta, il Consiglio Direttivo designa al suo interno, e su proposta del Presidente, il Vice Presidente. Il Vice Presidente svolge le funzioni in caso di assenza o impedimento del Presidente.

23.5. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni. I membri non possono essere rieletti più di una volta consecutivamente nel medesimo ruolo, fatta esclusione per quei Comitati che insistono su un territorio comunale con popolazione pari o inferiore ai 10.000 abitanti.

27. L'ASSEMBLEA REGIONALE

27.1. L'Assemblea Regionale è costituita dal Presidente Regionale, che la presiede, dai membri del Consiglio Direttivo Regionale e dai Presidenti dei Comitati istituiti nella regione. Ne fanno altresì parte, come osservatori, il rappresentante del Corpo militare volontario C.R.I. e l'Ispettrice Regionale II.VV. operanti nella regione. In caso di assenza o impedimento, i Presidenti dei Comitati possono delegare in loro vece il Vice Presidente o, in subordine, un membro del Consiglio Direttivo.

27.2. L'Assemblea Regionale:

a. approva le linee generali di sviluppo dell'attività della regione, consistenti nel piano delle attività e delle conseguenti iniziative formative, il bilancio di previsione redatto per il raggiungimento di tali obiettivi, nonché la relazione annuale delle attività ed il bilancio annuale;
b. nomina il revisore dei conti o l'organo esterno di certificazione del bilancio del Comitato e l'organo di controllo di cui all'art. 26.7, lettera d), e può revocarli. La relazione del revisore o della società esterna o dello studio esterno di revisione è trasmessa all'Assemblea ed al Consiglio Direttivo regionale, nonché al Consiglio Direttivo Nazionale.
c. delibera in ordine alle competenze di cui ai punti d) e g) del precedente articolo 26.1.

27.3. L'Assemblea Regionale si riunisce almeno due volte l'anno in via ordinaria e, in via straordinaria, ogniqualvolta il Consiglio Direttivo, ovvero un terzo dei componenti ne faccia richiesta. La convocazione è disposta dal Presidente tramite avviso, contenente l'ordine del giorno, affisso all'albo e pubblicato sul sito internet istituzionale almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. La seduta straordinaria deve tenersi entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta di convocazione. L'avviso di convocazione è inviato anche al Presidente del Comitato Nazionale.

27.4. L'Assemblea Regionale è presieduta dal Presidente Regionale ed è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. In assenza del Presidente Regionale, l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente Regionale vicario ovvero, in mancanza, dall'altro Vice Presidente Regionale o dal Consigliere Regionale con maggiore anzianità associativa.

27.5. L'Assemblea Regionale adotta le proprie decisioni a maggioranza dei presenti, salvo nel caso in cui lo Statuto preveda una maggioranza diversa. Gli aventi diritto che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

27.6. Dell'Assemblea è redatto apposito verbale, sottoscritto da chi la presiede e da un segretario all'uopo nominato, e trasmesso al Presidente Nazionale entro i successivi quindici giorni.

28. CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE

28.1. Il Consiglio Direttivo Regionale è composto dal Presidente Regionale, che lo presiede, da due Vice Presidenti e da due Consiglieri.

28.2. Il Consiglio Direttivo Regionale è eletto dai Presidenti dei Comitati istituiti nella regione. Nel caso in cui nel territorio non siano costituiti almeno cinque Comitati, il Presidente ed i membri del Consiglio sono eletti da tutti i Soci volontari della regione titolari del diritto di elettorato attivo. Le modalità di elezione sono stabilite all'interno di un regolamento elettorale approvato dall'Assemblea Nazionale, che può prevedere forme di svolgimento telematiche e da remoto, secondo i criteri e i requisiti minimi definiti dalla

Associazione della Croce Rossa Italiana – ODV
Iscrizione Registro Unico Nazionale del Terzo Settore rep. n. 64351
Sede legale: Via Bernardino Ramazzini, 31 – 00151 Roma (RM)
C.F. / P.IVA 13669721006

32. L'ASSEMBLEA NAZIONALE

32.1. L'Assemblea Nazionale è il più alto organo rappresentativo della Croce Rossa Italiana.

32.2. L'Assemblea Nazionale è costituita dal Presidente Nazionale, dai due Vice Presidenti Nazionali, dai due Consiglieri Nazionali, dai Presidenti dei Comitati Regionali C.R.I. e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, dai Presidenti dei Comitati C.R.I., dall'Ispettore Nazionale del Corpo militare volontario C.R.I. e dall'Ispettrice Nazionale II.VV. In caso di assenza o impedimento, i Presidenti dei Comitati possono delegare in loro vece un Vice Presidente o, in subordine, un membro del Consiglio Direttivo.

32.3. L'Assemblea Nazionale:

a. definisce la missione e la politica della Croce Rossa Italiana, approvandone il relativo piano strategico;
b. approva il rapporto delle attività e delle iniziative formative, come predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale;
c. determina l'ammontare delle quote associative annuali;
d. delibera le modifiche statutarie a maggioranza di due terzi dei componenti;
e. può approvare raccomandazioni in ordine all'aggiornamento dei regolamenti;
f. nomina e revoca il Collegio dei revisori dei conti di cui al successivo articolo 35-*bis*;
g. verifica che le leggi nazionali siano compatibili con gli obiettivi della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa;
h. approva il bilancio di previsione entro il 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio annuale della Croce Rossa Italiana, redatto in conformità alle disposizioni del Codice del Terzo settore, entro il termine previsto dalla normativa vigente in materia;
i. approva il bilancio sociale al superamento dei limiti e nelle forme di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore.

32.4. L'Assemblea Nazionale si riunisce almeno una volta l'anno in via ordinaria e, in via straordinaria, ogniqualvolta il Consiglio Direttivo, la Consulta Nazionale, ovvero un terzo dei componenti ne faccia richiesta. La convocazione è disposta dal Presidente Nazionale tramite avviso, contenente l'ordine del giorno, pubblicato sul sito internet istituzionale almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. La seduta straordinaria deve tenersi entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta di convocazione.

32.5. L'Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente Nazionale ed è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. In assenza del Presidente Nazionale, l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente Nazionale vicario ovvero, in mancanza, dall'altro Vice Presidente Nazionale o dal Consigliere Nazionale con maggiore anzianità associativa.

32.6. L'Assemblea Nazionale adotta le proprie decisioni a maggioranza dei presenti, salvo nei casi in cui lo Statuto preveda una maggioranza diversa. Gli aventi diritto che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

32.7. Dell'Assemblea deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto da chi la presiede e da un segretario all'uopo nominato, e pubblicato sul sito internet istituzionale entro i successivi quindici giorni.

33. CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

33.1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto dal Presidente Nazionale, che lo presiede, da due Vice Presidenti e da due Consiglieri.

33.2. Il Consiglio Direttivo Nazionale è eletto dai Presidenti dei Comitati e dai Presidenti dei Comitati Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano. Le modalità di

elezione sono stabilite all'interno di un regolamento elettorale approvato dall'Assemblea Nazionale, che può prevedere modalità di svolgimento telematiche e da remoto, secondo i criteri e i requisiti minimi definiti dalla normativa vigente in materia. In ogni caso, all'interno del Consiglio devono essere ricompresi entrambi i generi ed almeno un rappresentante dei Giovani della Croce Rossa Italiana, che svolge le funzioni di Vice Presidente.

33.3. Il Consiglio Direttivo Nazionale:

a. delibera in merito ai programmi ed ai piani di attività e indica le priorità e gli obiettivi strategici della Croce Rossa Italiana in coerenza con quanto disposto dall'Assemblea Nazionale;
b. delibera il piano nazionale delle attività e delle conseguenti iniziative formative;
c. approva le variazioni di bilancio apportate per raggiungere gli obiettivi approvati dall'Assemblea Nazionale;
d. approva i regolamenti previsti dal presente Statuto acquisito il parere favorevole della Consulta Nazionale;
e. istituisce i Comitati C.R.I.;
f. concede e revoca l'utilizzo dell'emblema e del logotipo identificativo;
g. coordina, anche per il tramite di delegati e referenti di progetto, le attività nazionali e ne verifica la rispondenza alle esigenze della programmazione nazionale;
h. decide sulle proposte di commissariamento di Comitato avanzate dai Consigli Direttivi Regionali;
i. può cooptare fino a due membri aggiuntivi provenienti dalla società civile e scelti per particolari meriti e capacità professionali. La cooptazione avviene all'unanimità dei componenti del Consiglio. Le personalità cooptate non hanno diritto di voto, decadono con il Consiglio che le ha cooptate ed assumono lo status di Socio sostenitore. Non può essere cooptato chi riveste una carica politica;
j. può autorizzare la costituzione dei Comitati delle Città Metropolitane, corrispondenti a tale livello territoriale, in luogo e con i poteri del corrispondente Comitato;

33.4. Il Consiglio Direttivo Nazionale rimane in carica quattro anni. I membri non possono essere rieletti più di una volta consecutivamente nel medesimo ruolo.

34. PRESIDENTE NAZIONALE

34.1. Il Presidente Nazionale:

a. rappresenta la Croce Rossa Italiana sia in Italia che all'estero, di fronte ai terzi ed in giudizio;
b. rappresenta tutti i Soci della Croce Rossa Italiana;
c. cura i rapporti con le altre Società Nazionali e gli organi del Movimento, e siede di diritto nei relativi consessi come rappresentante della Croce Rossa Italiana;
d. cura i rapporti con le autorità istituzionali della Repubblica Italiana e con gli altri enti ed associazioni esterni a diffusione nazionale;
e. in tempo di guerra ed al momento della mobilitazione delle Forze armate dello Stato, assume i poteri ai sensi della legge vigente;
f. in occasione di calamità di rilievo nazionale o sovra regionale, assume il coordinamento di tutti i servizi di pronto intervento dell'Associazione;
g. può, in caso di necessità ed urgenza, adottare atti di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale, purché ratificati nella prima seduta successiva; in caso di mancata ratifica da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, gli atti decadono.

34.2. Il Presidente Nazionale può individuare tra i due Vice Presidenti il proprio vicario, che ne svolge le funzioni in caso di sua assenza o impedimento. Della nomina deve essere

b. è nominato dal Presidente Nazionale, su proposta del Presidente Regionale;
c. rimane in carica per un periodo massimo di sei mesi, fatte salve le disposizioni di cui al successivo comma 8;
d. esercita i poteri del Presidente e del Consiglio Direttivo e, ove previsto dal provvedimento di nomina, anche dell'Assemblea dei Soci;
e. non può trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo seguente;
f. può essere sostituito prima dello scadere del mandato con la stessa procedura con cui è stato nominato.

38.4. Con le medesime procedure può essere disposta la nomina di uno o due Vice Commissari.

38.5. Per il commissariamento di un Comitato Regionale e di provincia autonoma si procede applicando, in quanto compatibili, le norme di cui ai commi precedenti.

38.6. Il Commissariamento del livello nazionale non è ammesso.

38.7. Qualora si renda necessario un intervento urgente in conseguenza di atti e comportamenti che possano determinare un pregiudizio grave ed immediato, il Presidente Nazionale può disporre, sentito per le vie brevi il Presidente Regionale, il commissariamento del Comitato, nominandone altresì provvisoriamente il Commissario. L'atto è sottoposto per la ratifica al Consiglio Direttivo Nazionale nella prima seduta successiva.

38.8. La durata del commissariamento può essere estesa fino a dodici mesi ove specifiche esigenze lo richiedano; inoltre, in presenza di gravi squilibri economico-finanziari o di procedure da sovra indebitamento, il commissariamento può essere prorogato sino ad un massimo di diciotto mesi.

38.9. Ove le ragioni dell'intervento lo richiedano e nei casi di particolare complessità, tali da necessitare di specifiche competenze o comprovate esperienze gestorie, il Consiglio Direttivo Nazionale può nominare, sentiti il Consiglio Direttivo Regionale e l'organo di controllo o di revisione del Comitato, un dipendente del Comitato Nazionale ovvero un professionista esterno che affianchi il Commissario nella gestione del Comitato; la nomina del personale dipendente del Comitato Nazionale è fatta sentito anche il Segretario Generale.

39. INCOMPATIBILITÀ

39.1. Tutte le cariche elettive di cui al presente Statuto, ivi comprese quelle di membri dei Consigli Direttivi, nonché le cariche di rappresentante del Corpo militare volontario C.R.I. nei predetti Consigli o di Ispettrice del Corpo delle Infermiere Volontarie C.R.I. a tutti i livelli sono incompatibili:

a. tra di loro;
b. con il percepimento di emolumenti da parte della Croce Rossa Italiana, nonché dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana, anche indiretto (agenzie interinali, cooperative, società partecipate);
c. con la titolarità di cariche presso altro ente, società e/o associazione, che persegue scopi ed attività istituzionali analoghi, in concorrenza o in conflitto di interessi rispetto a quelli della Croce Rossa Italiana;
d. con la titolarità di cariche nelle associazioni di cui all'articolo 16, comma 2 lettera d) del presente Statuto;
e. con la titolarità di cariche di responsabilità e rappresentatività in partiti e movimenti politici nonché di cariche elettive previste per le elezioni amministrative locali – ad eccezione di quelle dei Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti – provinciali e regionali (ivi comprese le Comunità montane), politiche e per il

Parlamento europeo e con la titolarità della carica di assessore, sottosegretario di Stato o ministro. Le cariche elettive di cui al presente Statuto sono incompatibili altresì con la titolarità di incarichi di responsabilità e rappresentatività di rilievo nazionale in altri movimenti, sindacati, confessioni religiose e associazioni aventi analoghe finalità a quelle della Croce Rossa Italiana. L'incompatibilità decorre al momento dell'accettazione della candidatura per cariche elettive o della nomina per tutti gli altri incarichi.

39.2. Il diritto di opzione si esercita entro cinque giorni dal momento in cui si verifica la situazione di incompatibilità. Il mancato esercizio comporta la decadenza dalla carica cui si è stati eletti.

39.3. La candidatura ad una delle cariche elettive di cui alla lettera e) o la nomina ad una delle cariche di cui alle lettere c) e d) del primo comma, comporta l'immediata decadenza dalle cariche elettive di cui al presente Statuto, ivi comprese quelle di membri dei Consigli Direttivi, nonché le cariche di rappresentante del Corpo militare volontario C.R.I. nei Consigli Direttivi o di Ispettrice II.VV. a tutti i livelli.